

ROMA



Protocollo RC n. 9437/2023

Deliberazione n. 122

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2023

VERBALE N. 50

Seduta Pubblica del 27 giugno 2023

Presidenza: BARBATI

L'anno 2023, il giorno di martedì 27 del mese di giugno, alle ore 14 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,34 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 25 Consiglieri:

Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Caudo Giovanni, Ciani Paolo, Cicculli Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Melito Antonella,

Michetelli Cristina, Nanni Dario, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Stampete Antonio, Tempesta Giulia e Trabucco Giorgio.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Barbato Francesca, Bordoni Davide, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Celli Svetlana, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Mussolini Rachele, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, la Vice Sindaco Scozzese Silvia e gli Assessori Onorato Alessandro e Veloccia Maurizio.

(OMISSIS)

Il Presidente pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 81ª proposta nel sotto riportato testo, così come emendato:

81ª Proposta (Dec. G.C. n. 38 del 27 aprile 2023)

Approvazione del “Regolamento per la concessione di contributi e per l’attribuzione di vantaggi economici per il sostegno di eventi e attività in ambito sportivo, ludico e motorio, in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Premesso che

Roma Capitale, nel rispetto dei principi statuari dell’Ente, promuove lo sviluppo della comunità locale anche attraverso il potenziamento del sistema sportivo cittadino, ponendo in essere interventi orientati a valorizzare la realizzazione di eventi e il sostegno alle attività in ambito sportivo, ludico e motorio, di interesse pubblico;

le Linee programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale, approvate dall’Assemblea Capitolina con la Deliberazione n. 106 del 19 novembre 2021, individuano un percorso complessivo di rilancio e di supporto al sistema sportivo romano delineando delle strategie di investimento sullo sport di cittadinanza in un’ottica di promozione di momenti di incontro tra le Istituzioni e i soggetti coinvolti nell’ambito sportivo, ludico e motorio;

in coerenza con le citate linee programmatiche, l’Amministrazione intende porre in essere azioni volte a creare le condizioni per la promozione del sistema sportivo romano, con l’intento di garantire un futuro migliore in termini di benessere e socialità per tutta la collettività e, contemporaneamente, uno sviluppo armonico della Città, rimuovendo ogni ostacolo alla piena partecipazione e fruibilità dell’offerta sportiva nei confronti di tutti i cittadini;

l'Amministrazione capitolina, pertanto, nel rispetto dei criteri di imparzialità, trasparenza e in attuazione del principio di sussidiarietà, nonché nei limiti degli stanziamenti di bilancio, intende, attraverso il riconoscimento di voucher ai cittadini appartenenti a famiglie o nuclei a basso reddito e a cittadini con disabilità e mediante la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici in favore di organismi pubblici e privati in ambito sportivo, perseguire le seguenti finalità:

- promuovere lo sport come disciplina volta al benessere della comunità;
- sostenere gli eventi sportivi come volano di rilancio e trasformazione della Città nonché come strumento per rafforzare la pratica sportiva;
- sostenere la pratica sportiva come strumento di inclusione e di contrasto delle disuguaglianze di genere;
- sostenere la pratica sportiva come veicolo di integrazione sociale;
- diffondere la pratica sportiva nelle aree periferiche e tra le fasce sociali in difficoltà socioeconomiche;
- favorire la pratica sportiva tra i cittadini con disabilità;
- favorire la pratica sportiva tra i cittadini della terza età;
- favorire lo sviluppo delle attività sportive meno praticate;
- diffondere la pratica sportiva interculturale.

Considerato che la Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 12, prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione, da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi.

Tenuto conto che lo sport ricopre un importante ruolo di socializzazione e aggregazione, entrando nei luoghi più disagiati, raggiungendo anziani e disabili, persone di diverse etnie, fedi e religioni, con il risultato di unire e rendere tutti uguali; è un mezzo di diffusione di valori quali quelli della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, pertanto, può essere inteso come uno strumento educativo di rilevanza sociale.

Ritenuto, inoltre, che

lo sport, insieme alla famiglia e alla scuola, e ad altre realtà associative a forte vocazione educativa (quali, a solo titolo meramente esemplificativo, quelle dell'associazionismo scout), costituisce l'asse dei tre principali ambiti di formazione dei ragazzi, affinché da adulti diventino cittadini consapevoli e costituisce uno strumento che consente di prevenire la fragilità e il disagio psichico e psicologico di molti giovani, alle origini dei fenomeni di bullismo;

l'impegno sportivo, con le sue buone prassi educative, rafforza l'equilibrio e trasmette i valori di condivisione, favorisce la crescita della personalità e contribuisce al mantenimento del benessere psicofisico.

Considerato inoltre che la vigente disciplina regolamentare di Roma Capitale in materia è dettata dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 4 aprile 2019, che ha approvato il “Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla promozione sportiva, tramite eventi ed attività d’interesse di Roma Capitale”.

Rilevata la necessità di procedere all’aggiornamento della suddetta disciplina regolamentare ai fini di adeguarne i contenuti alle Linee di indirizzo per il mandato amministrativo 2021-2026 approvate con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 106 del 19 novembre 2021, nonché di fornire un complesso coordinato di disposizioni coerenti con il “Regolamento per la concessione di contributi e per l’attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle attività culturali in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 82 del 7 novembre 2019, come successivamente modificato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 65 del 6 settembre 2022.

Ritenuto

in coerenza con i principi sopra richiamati, di introdurre i seguenti elementi di innovazione:

- ampliare le tipologie di sostegno offerte dall’Amministrazione capitolina includendo, oltre alla realizzazione di eventi di promozione e diffusione dello sport, anche il sostegno alle attività sportive quale strumento di inclusione ed integrazione sociale;
- prevedere forme di sostegno attraverso il riconoscimento di voucher da utilizzare negli impianti sportivi della città destinati ai cittadini appartenenti a famiglie o nuclei a basso reddito e a cittadini con disabilità;
- adottare misure utili al superamento delle disuguaglianze di genere favorendo la partecipazione delle donne alla pratica sportiva;
- prevedere forme di sostegno non solo diretto ma anche indiretto, attraverso sia la concessione di contributi in denaro, finalizzati alla parziale copertura dei costi inerenti lo svolgimento delle attività e degli eventi, sia l’attribuzione di benefici in forma indiretta, finalizzati ad assicurare copertura a specifici oneri e costi mediante l’esenzione, totale o parziale, ove consentito dalle norme di legge e regolamenti, dal pagamento di canoni e tariffe comunali, o mediante la fornitura di beni o servizi;
- assicurare la possibilità, agli operatori del settore, di accedere a contributi economici e benefici indiretti aventi carattere pluriennale ai fini di valorizzare la continuità e il consolidamento di attività ed eventi ritenuti meritevoli del sostegno dell’Amministrazione capitolina;
- ampliare la platea dei Soggetti beneficiari includendo, tra gli altri, gli Organismi sportivi operanti nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale, come Associazioni di promozione sociale ed Enti del terzo settore, che abbiano nel proprio statuto un riferimento allo sviluppo e alla promozione della pratica sportiva.

Atteso che

in data 30 marzo 2023 il Direttore del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine

alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.”

Il Direttore

F.to: P. Del Vecchio;

in data 30 marzo 2023 il Direttore del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P. Del Vecchio;

in data 5 aprile il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto nei limiti delle risorse all'uopo stanziata in bilancio per quanto attiene la concessione dei contributi; per quanto attiene i vantaggi economici (es. esenzione parziale o totale di canone/tariffe) gli stessi potranno essere applicati nei limiti dei regolamenti vigenti in materia.”

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci;

Considerato che

la proposta, in data 28 aprile 2023, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

i Consigli dei Municipi II e X non hanno fatto pervenire alcun parere;

i Consigli dei Municipi I, III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII e XIII, con deliberazione in atti, hanno espresso parere favorevole, senza osservazioni;

i Consigli dei Municipi VI, XIV e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Municipio VI

Osservazione 1

“Art. 3 Modifica punto 1). Nel caso in cui la concessione di contributi o l'attribuzione di vantaggi economici sia finalizzata alla realizzazione di eventi possono, altresì, essere ammessi gli Organismi pubblici o privati operanti in ambito sociale e sportivo che abbiano un titolo di esclusività nell'organizzazione e/o nella realizzazione dell'evento”.

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: esprime parere contrario all'accoglimento in quanto “l'introduzione della modifica proposta avrebbe come effetto un restringimento della platea dei Soggetti astrattamente ammissibili a beneficiare di contributi e/o di vantaggi economici, atteso che i Soggetti che abbiano un titolo di esclusività nell'organizzazione e/o nella realizzazione di un evento sportivo, potrebbero operare in ambiti ulteriori rispetto a quello sociale e sportivo”.

Municipio XIV

Osservazione 1

“Sostituire le parole ‘diversamente abili’ con le parole ‘persone con disabilità’ come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla legge n. 18 del 3 marzo 2009”.

Osservazione 2

“Aggiungere nel premesso e nell’articolo 1 dopo il punto ‘favorire la pratica sportiva tra i cittadini in condizioni di disabilità’, il nuovo punto ‘favorire la pratica sportiva tra i cittadini della terza età’”.

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: esprime parere favorevole all'accoglimento.

Municipio XV

Osservazione 1

“In considerazione della finalità di integrazione sociale del Regolamento, della dichiarata valenza delle attività sportive quali strumento di sostegno alle categorie fragili e della esplicita volontà di superamento delle barriere si chiede di aggiungere all’articolo 7, comma B - Profilo oggettivo, dopo le parole ‘numero di iscritti’, la frase ‘presenza di iscritti rientranti tra le persone con disabilità in misura percentuale pari almeno al 10%, o ASD con finalità di progetti rivolti alle persone con disabilità’”.

Osservazione 2

“Si chiede di integrare quanto espresso alla terza pagina del Regolamento ed immediatamente dopo ‘Ritenuto inoltre che ...’, ‘Lo Sport, insieme alla famiglia, alla scuola e ad altre realtà associative a forte vocazione educativa (quali, a solo titolo meramente esemplificativo, quelle dell’associazionismo scout)’”.

Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: esprime parere favorevole all'accoglimento.

La Giunta Capitolina, nella seduta del 15 giugno 2023, condividendo le modifiche sopra descritte, per le quali gli Uffici hanno reso parere favorevole all’accoglimento, dichiara la prosecuzione dell’iter approvativo della proposta nel testo così modificato.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente X – Sport, Benessere e Qualità della Vita e la Commissione Capitolina Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta congiunta del 6 giugno 2023, hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione in oggetto;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii), dai Dirigenti responsabili del Servizio, in ordine agli emendamenti approvati.

Visti

il Testo Unico Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina del 7 marzo 2013, n. 8;

la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 "Linee programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale";

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 306/2021, (modificato con Deliberazioni n. 39/2022, n. 206/2022 e n. 395/2022);

la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 4 aprile 2019.

Per i motivi indicati in premessa

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare il testo del "Regolamento per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno di eventi e attività in ambito sportivo, ludico e motorio, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241", allegato parte integrante del presente atto;
2. di abrogare, a partire dalla data della sua entrata in vigore, il "Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla promozione sportiva tramite eventi e attività di interesse di Roma Capitale" approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 4 aprile 2019, nonché le altre disposizioni regolamentari in materia incompatibili con le norme del presente Regolamento ed emesse antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso.

ROMA



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI
E PER L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI
PER IL SOSTEGNO DI EVENTI E ATTIVITA'
IN AMBITO SPORTIVO, LUDICO E MOTORIO,
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

I N D I C E

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto e finalità del Regolamento	pag. 3
Articolo 2	Definizioni e strumenti operativi	pag. 4
Articolo 3	Soggetti beneficiari	pag. 5
Articolo 4	Rispetto della normativa dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato	pag. 6

CAPO II – CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Articolo 5	Classificazione dei contributi	pag. 6
Articolo 6	Vantaggi economici	pag. 7
Articolo 7	Adozione e attuazione dei provvedimenti	pag. 7
Articolo 8	Costi ammissibili, criteri di determinazione dell’entità del contributo, soglie	pag. 9
Articolo 9	Cumulabilità	pag. 10
Articolo 10	Rendicontazione	pag. 10
Articolo 11	Verifiche e controlli – Liquidazione del contributo	pag. 11
Articolo 12	Revoca, rinuncia	pag. 12

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13	Trasparenza, pubblicazione e accesso	pag. 13
Articolo 14	Rinvii	pag. 13
Articolo 15	Abrogazioni	pag. 13
Articolo 16	Disciplina transitoria	pag. 14

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
E PER L'ATTRIBUZIONE VI VANTAGGI ECONOMICI
PER IL SOSTEGNO DI EVENTI E ATTIVITÀ IN AMBITO SPORTIVO
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.**

**CAPO I
Disposizioni generali**

**Articolo 1
Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Roma Capitale, nel rispetto della normativa vigente e dei principi statutari, pone in essere interventi orientati a valorizzare la realizzazione di eventi e il sostegno alle attività in ambito sportivo di interesse pubblico, coerenti con le linee programmatiche per il governo di Roma Capitale approvate dall'Assemblea Capitolina, attraverso azioni a supporto volte a creare le condizioni per la promozione del sistema sportivo romano con l'intento di garantire un futuro migliore in termini di benessere e socialità per tutta la collettività, e contemporaneamente uno sviluppo armonico della Città rimuovendo ogni ostacolo alla piena partecipazione e fruibilità dell'offerta sportiva nei confronti di tutti i cittadini.
2. L'Amministrazione capitolina, per mezzo delle proprie Strutture capitoline competenti, nel rispetto dei criteri di imparzialità, trasparenza e in attuazione del principio di sussidiarietà, nonché nei limiti degli stanziamenti di bilancio, provvede, a tal fine, al riconoscimento di voucher ai cittadini appartenenti a famiglie o nuclei a basso reddito e a cittadini con disabilità e alla concessione di contributi e all'attribuzione di vantaggi economici in favore di Organismi pubblici e privati in ambito sportivo, ai sensi del presente Regolamento adottato in conformità di quanto disposto dall'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. In particolare, Roma Capitale, attraverso l'erogazione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici, persegue le seguenti finalità:
 - promuovere lo sport e le attività ludico-motorie come disciplina volta al benessere della comunità;
 - sostenere gli eventi sportivi come volano di rilancio e trasformazione della Città nonché come strumento per rafforzare la pratica sportiva;
 - sostenere la pratica sportiva e le attività ludico-motorie come strumento di inclusione e di contrasto delle disuguaglianze di genere;
 - sostenere la pratica sportiva come veicolo di integrazione sociale;

- diffondere la pratica sportiva nelle aree periferiche, negli istituti scolastici e tra le fasce sociali in difficoltà socio-economiche;
- favorire la pratica sportiva tra i cittadini con disabilità;
- favorire la pratica sportiva tra i cittadini della terza età;
- favorire lo sviluppo delle attività sportive meno praticate;
- diffondere la pratica sportiva interculturale.

Articolo 2

Definizioni e strumenti operativi

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si definiscono:
- a) ambito sportivo: qualsiasi forma di attività fisica, rivolta anche a persone con disabilità, fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
 - b) evento sportivo: iniziativa temporanea a vocazione sportiva, rivolta anche a persone con disabilità, ivi comprese eventuali attività collaterali legate all'iniziativa stessa, relativa a una o più discipline dello sport organizzata continuativamente o occasionalmente sul territorio di Roma Capitale;
 - c) evento sportivo continuativo: evento organizzato più di una volta nell'arco di un anno o annualmente nell'arco dei due anni consecutivi precedenti l'evento stesso;
 - d) evento sportivo occasionale: evento organizzato una sola volta in un anno o evento organizzato saltuariamente e comunque in anni non consecutivi;
 - e) attività sportiva: pratica sportiva, rivolta anche a persone con disabilità, organizzata o non organizzata, promossa in favore di tutte le fasce della popolazione, al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità;
 - f) contributo: erogazione di denaro in forma diretta finalizzata alla parziale copertura dei costi inerenti alla realizzazione di eventi o al sostegno di attività in ambito sportivo;
 - g) vantaggio economico: beneficio in forma indiretta finalizzato ad alleviare specifici oneri e/o costi inerenti la realizzazione di eventi o al sostegno di attività in ambito sportivo;
 - h) sostegno all'attività sportiva: contributo o vantaggio economico relativo alla gestione ordinaria annuale;
 - i) costi ammissibili: costi per la realizzazione di eventi e il sostegno alle attività effettivamente e comprovatamente sostenuti;
 - j) voucher sportivi: sostegno economico individuale rivolto a ragazze e a ragazzi dai 5 ai 16 anni, appartenenti a famiglie o a nuclei conviventi, aventi un reddito ISEE

non superiore a € 8.000 annui, nonché rivolto a cittadini con disabilità senza alcun limite di reddito.

Articolo 3 **Soggetti beneficiari**

1. Ai sensi del presente Regolamento, possono essere ammessi alla concessione dei contributi e all'attribuzione dei vantaggi economici gli Organismi pubblici e privati operanti in ambito sportivo, come individuati dalle vigenti disposizioni normative in materia, organizzati anche in forma riunita. Nel caso in cui la concessione di contributi o l'attribuzione di vantaggi economici sia finalizzata alla realizzazione di eventi possono, altresì, essere ammessi gli Organismi pubblici o privati che abbiano un titolo di esclusività nell'organizzazione e/o nella realizzazione dell'evento.
2. Sono esclusi dalla concessione dei contributi e dalla attribuzione dei vantaggi economici di cui al presente Regolamento:
 - le Forze politiche e le Organizzazioni sindacali;
 - i soggetti che abbiano, nei confronti di Roma Capitale, posizioni debitorie accertate in via definitiva, con sentenze o atti amministrativi che non sono più soggetti a impugnazione o posizioni debitorie risultanti da atti amministrativi aventi efficacia anche non esecutiva;
 - i soggetti che nel proprio atto costitutivo o statuto prevedano distinzioni di genere per l'accesso alla qualifica di dirigente, atleta, socio o socia, frequentatore o frequentatrice, operatore sportivo o operatrice sportiva;
 - i soggetti che occupano senza titolo immobili di proprietà di Roma Capitale o, in generale, di proprietà pubblica e i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della concessione di impianti sportivi.
3. Sono esclusi, altresì, dall'erogazione di contributi o dall'attribuzione di vantaggi economici i soggetti che:
 - si trovano in stato di liquidazione, ordinaria o coatta, o concordato preventivo e sono sottoposte a procedure concorsuali, o abbiano in corso i relativi procedimenti di dichiarazione, per gli organismi nei cui confronti si applica la legge fallimentare;
 - si trovano in ipotesi di conflitto di interesse ai sensi della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
 - si trovano in ipotesi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi come disciplinati dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - si trovano nelle ipotesi di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia vigente;
 - sono destinatari di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni pubbliche.

4. Qualora l'Amministrazione provveda all'erogazione di voucher, potranno essere ammessi alla concessione dei contributi, fino ad esaurimento della dotazione economica prevista in bilancio, le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni appartenenti a famiglie con nuclei conviventi, aventi un reddito ISEE non superiore ad € 8.000 annui, aggiornato ogni anno secondo l'indice ISTAT, e le persone con disabilità senza alcun limite di reddito. Qualora il numero dei richiedenti fosse inferiore alla risorsa economica disponibile, si potrà procedere progressivamente all'erogazione dei voucher anche per limiti di reddito ISEE superiore alla soglia degli € 8.000 annui.

Articolo 4

Rispetto della normativa dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato

1. I contributi e i vantaggi economici previsti dal presente Regolamento sono concessi, in particolare per quanto attiene agli obblighi di comunicazione o notifica, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, nonché nei Regolamenti della Commissione Europea concernenti le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e gli aiuti "de minimis".

CAPO II

Contributi e vantaggi economici

Articolo 5

Classificazione dei contributi

1. Nel rispetto del presente Regolamento e dei limiti fissati dalle risorse all'uopo stanziato in bilancio, sono concessi contributi, a favore di Organismi pubblici o privati che operano in ambito sportivo, come di seguito classificati:

- a) contributi per la realizzazione di eventi sportivi;
- b) contributi per il sostegno alle attività sportive;
- c) contributi per il sostegno alle attività sportive rivolte a persone con disabilità;
- d) voucher sportivi rivolti a ragazze e ragazzi dai 5 ai 16 anni, appartenenti a famiglie o a nuclei conviventi, aventi un reddito ISEE non superiore a € 8.000 annui.

2. La realizzazione di eventi può avere carattere pluriennale per una durata massima di tre anni, qualora siano connotati da particolare valore e adeguate garanzie di continuità e solidità organizzativa del beneficiario.

3. La Giunta Capitolina, con specifici provvedimenti contenenti adeguata motivazione, può concedere, in via straordinaria e in deroga alle disposizioni di cui al successivo articolo 7, contributi per la realizzazione di eventi sportivi a iniziativa di parte o per il

sostegno alle attività sportive di particolare interesse aventi carattere di eccezionale rilevanza pubblica per la Città.

Articolo 6

Vantaggi economici

1. L'Amministrazione può prevedere, per la realizzazione di eventi sportivi anche di carattere pluriennale o per il sostegno alle attività sportive, l'attribuzione, ai soggetti di cui all'articolo 3, dei sottoelencati vantaggi economici:

- e) esenzione, totale o parziale, ove consentito, dal pagamento di canoni/tariffe comunali, nel rispetto dei regolamenti di Roma Capitale vigenti in materia;
- f) fornitura di beni o servizi strumentali, in base ad appositi atti e provvedimenti dell'Amministrazione;
- g) accesso ad eventuali condizioni agevolate, a seguito di specifico accordo tra Amministrazione ed enti terzi.

2. L'attribuzione dei vantaggi economici è ammissibile anche a favore di un evento o attività a sostegno del quale l'Amministrazione abbia concesso contributi ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 7

Adozione e attuazione dei provvedimenti

1. In attuazione di quanto stanziato dall'Assemblea Capitolina o dal Consiglio Municipale e nel rispetto degli atti di indirizzo fissati dai rispettivi organi esecutivi, relativamente alla distribuzione delle risorse tra le tipologie di contributi individuate nel precedente articolo 5, nonché in ordine al limite massimo di contributo concedibile a ciascun soggetto nell'ambito di un avviso pubblico, i relativi Uffici potranno in essere, entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina del bilancio annuale di Roma Capitale, gli atti necessari all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione di eventi sportivi o per il sostegno di attività sportive rivolte anche a persone con disabilità.

2. I soggetti beneficiari dei contributi o dei vantaggi economici, ai sensi del presente Regolamento, saranno individuati a seguito dell'espletamento delle procedure citate al precedente comma e selezionati sulla base dei profili di interesse pubblico e dei collegati indicatori individuati nei successivi commi; i rispettivi punteggi saranno specificati negli avvisi pubblici.

A. Realizzazione di eventi sportivi

– Profilo territoriale

- Indicatore: area centrale o periferica di Roma Capitale dove si svolge l'evento con maggior favore per lo svolgimento nelle aree periferiche.

- Profilo soggettivo
 - Indicatore: sede legale del soggetto proponente nel territorio comunale e/o nella Città metropolitana; soggetto operante in modo continuativo e prevalente in zone periferiche, con maggior favore per i soggetti operanti nelle aree periferiche.
- Profilo oggettivo
 - Indicatore: evento sportivo continuativo od occasionale con maggior favore per quelli continuativi; evento sportivo che promuove attività o discipline sportive meno praticate; collaborazione con Soggetti pubblici o privati; patrocinio di soggetti pubblici con favore per quello di Roma Capitale; cofinanziamento di altri soggetti; sponsorizzazioni; ecosostenibilità; pluridisciplinarietà; periodo di svolgimento; copertura mediatica; attività connesse all'evento sportivo di profilo culturale, scientifico, ambientale o sociale.
- Profilo sociale
 - Indicatore: promozione dell'integrazione etnica, sociale e culturale; carattere multietnico dell'evento; inclusività di genere, accessibilità a famiglie con figli minori di 16 anni; accessibilità alle persone con disabilità; all'attività sportiva; gratuità dell'iniziativa; evento che si rivolga a fasce sociali in difficoltà socio-economiche; eventi che si rivolgano ai cittadini della terza età, eventi che si rivolgano esclusivamente alle donne. Eventi sportivi che rispettino le “Linee guida” per eventi sportivi sostenibili, pubblicate dal Dipartimento allo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 giugno 2023.

B. Sostegno alle attività sportive ivi incluse quelle rivolte a persone con disabilità:

- Profilo soggettivo
 - Indicatore: sede operativa del Soggetto proponente nel territorio di Roma Capitale; attività svolta continuativamente nel territorio di Roma Capitale da almeno cinque anni.
- Profilo oggettivo
 - Indicatore: numero di iscritti; presenza di iscritti rientranti tra le persone con disabilità in misura percentuale pari almeno al 10%, o ASD con finalità di progetti rivolti alle persone con disabilità; raggiungimento di obiettivi sportivi a livello internazionale, nazionale, regionale e provinciale; collaborazione con altri soggetti pubblici o privati ai fini della promozione della pratica sportiva; favorire lo sviluppo delle attività sportive meno praticate.
- Profilo sociale
 - Indicatore: promuovere programmi per incentivare la partecipazione delle donne o delle persone con disabilità all'attività sportiva; prevedere misure

utili a conciliare sport e maternità; prevedere misure utili che facilitino la pratica dello sport per le persone con disabilità e cittadini della terza età; favorire attività sportive nei confronti di fasce sociali in difficoltà socioeconomiche; diffondere la pratica interculturale.

C. Erogazione voucher rivolta a cittadini appartenenti a specifiche categorie sociali:

– Profilo soggettivo

- Indicatore: ragazze e ragazzi dai 5 ai 16 anni, appartenenti a famiglie o a nuclei conviventi, aventi un reddito ISEE non superiore a € 8.000 annui; persone con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992. L'indicatore dovrà consentire l'assegnazione di punteggi finalizzati al perfezionamento della graduatoria di accesso al voucher.

– Profilo oggettivo

- Indicatore: ragazze e ragazzi dai 5 ai 16 anni, appartenenti a famiglie o a nuclei conviventi, aventi un reddito ISEE non superiore a € 8.000 annui; per persone con disabilità non viene previsto alcun limite di reddito. L'indicatore dovrà consentire l'assegnazione di punteggi finalizzati al perfezionamento della graduatoria di accesso al voucher.

3. Ai fini della valutazione delle istanze presentate dai Soggetti partecipanti alla selezione pubblica, corredate dalla descrizione dell'evento o dell'attività e dai connessi piani economici, il dirigente competente nomina una Commissione costituita da non più di cinque componenti, che risultino in possesso di idonea esperienza professionale.

Articolo 8

Costi ammissibili, criteri di determinazione dell'entità del contributo, soglie

1. I contributi classificati ai sensi dell'articolo 5 possono essere utilizzati esclusivamente a fronte dei costi sostenuti dal Soggetto beneficiario per la realizzazione dell'evento o il sostegno dell'attività. A tal fine, sono considerati ammissibili i costi effettivamente e comprovatamente sostenuti, diretti e indiretti, riconducibili alle seguenti voci:

- risorse umane e prestazioni professionali;
- organizzazione e realizzazione dell'evento o dell'attività;
- comunicazione;
- raccolta ed elaborazione dati;
- oneri finanziari;
- costi generali.

2. L'entità del contributo concesso è determinata in percentuale sul totale dei costi ammissibili e non può essere superiore al disavanzo tra le voci di entrata, senza computare tra queste l'importo dell'eventuale contributo richiesto, e le voci di uscita riportate nel piano economico.

3. I contributi concessi non possono superare la soglia del 60% del totale dei costi ammissibili.

4. In caso di contributi concessi in via straordinaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'importo concesso dall'Amministrazione non può comunque essere superiore alla soglia indicata nel presente articolo.

Articolo 9 Cumulabilità

1. Un Soggetto beneficiario non può cumulare i contributi concessi o gli stessi vantaggi economici attribuiti da più Uffici dell'Amministrazione capitolina ai fini della realizzazione del medesimo evento o del sostegno della medesima attività.

2. Un medesimo Soggetto può cumulare i benefici derivanti dall'erogazione di contributi o dall'attribuzione di vantaggi economici sia per la realizzazione di eventi sportivi che per il sostegno alle attività sportive nello stesso esercizio finanziario.

3. La possibilità di cumulo tra diverse forme di sostegno pubblico provenienti da diverse Amministrazioni è possibile soltanto a copertura di diverse quote parti di un medesimo evento o attività. Qualora un Soggetto abbia ricevuto forme di sostegno pubblico provenienti da Amministrazioni diverse da Roma Capitale, per un medesimo evento o per il sostegno della medesima attività per i quali intende ottenere un beneficio ai sensi del presente Regolamento, dovrà presentare contestualmente all'istanza di adesione all'avviso pubblico di cui al precedente articolo 7, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, con la quale si dichiara di aver ricevuto contributi da altri Enti pubblici, specificando per quali quote parti è richiesto il contributo capitolino e/o l'attribuzione di vantaggi economici.

Articolo 10 Rendicontazione

1. Ai fini della liquidazione del contributo il Soggetto beneficiario deve produrre a titolo di rendicontazione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione dell'evento sportivo o entro il termine perentorio previsto dall'avviso pubblico per il sostegno alle attività sportive, una relazione dettagliata recante una parte espositiva di natura quali-quantitativa relativa alla realizzazione dell'evento o delle attività svolte e una parte di natura contabile, completa della documentazione relativa ai costi sostenuti considerati ammissibili ai sensi dell'articolo 8.

2. Il caso fortuito o la causa di forza maggiore, cui consegue la mancata o parziale realizzazione dell'evento o il mancato o parziale svolgimento dell'attività, comporta la rideterminazione del contributo in misura corrispondente, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 8, e considerando in tal caso ammissibili i soli costi sostenuti e documentati, imputabili alle voci individuate al medesimo articolo.

3. Sono ammesse, in fase di rendicontazione, variazioni sia in aumento sia in diminuzione, in compensazione fra di loro, dell'importo delle voci di costo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento nella misura massima del 20% rispetto all'importo complessivo preventivato, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 11, comma 6, e quanto previsto, in merito all'ammissibilità dei costi, dal comma 1 del presente articolo, nonché l'invarianza della progettualità proposta e fatte salve le modifiche approvate dall'Amministrazione.

4. L'importo complessivo dei costi generali indicato dal Soggetto beneficiario nella relazione dettagliata di rendicontazione di cui al comma 1 del presente articolo potrà non essere supportato dalla relativa documentazione per una percentuale non eccedente il 7% dello stesso.

Articolo 11 **Verifiche e controlli** **Liquidazione del contributo**

1. Il dirigente competente dispone la liquidazione del contributo concesso con proprio provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione, da parte del Soggetto beneficiario, della documentazione da produrre a titolo di rendicontazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, previo esito positivo delle verifiche in merito alla completezza e alla regolarità della stessa effettuate mediante controllo formale e sostanziale, con la facoltà di svolgere tutte le operazioni necessarie per acquisire ogni ulteriore elemento o informazione utile ed occorrente.

2. Eventuali variazioni alla progettualità presentata non prevedibili o non dipendenti da cause imputabili al soggetto beneficiario, devono essere preventivamente comunicate ai competenti Uffici per le conseguenti valutazioni e la eventuale successiva formale accettazione.

3. Qualora, in sede di verifiche e di controlli, emerga la necessità di chiarimenti o integrazioni, al Soggetto beneficiario è assegnato un termine entro cui provvedere; trascorso inutilmente il termine o in caso di mancato accoglimento delle osservazioni fornite, il contributo sarà ridotto in misura corrispondente sulla base della documentazione di rendicontazione positivamente riscontrata.

4. Secondo le modalità individuate nell'avviso pubblico, il soggetto beneficiario può richiedere, alternativamente, l'erogazione di parte del contributo concesso, nelle seguenti forme:

- a titolo di acconto previa presentazione di documentazione comprovante spese già sostenute;
- a titolo di anticipazione previa presentazione di idonee forme di garanzia.

L'entità di tali erogazioni è determinata comunque in misura non superiore al 90% del contributo concesso.

5. In caso di esito negativo dell'istruttoria, il dirigente competente emette un provvedimento di revoca dalla concessione del contributo ai sensi del comma 2 del successivo articolo 12, e provvede al recupero delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto o anticipazione ai sensi del precedente comma 4.
6. In nessun caso possono essere liquidati contributi di entità superiore a quella concessa.
7. Qualora, in fase di rendicontazione, a seguito di variazioni nei totali delle spese o delle entrate preventivate, il contributo concesso risultasse superiore all'effettivo disavanzo del piano economico, si procederà a rideterminare l'importo da liquidare riducendolo fino a concorrenza della differenza tra le entrate realizzate e le spese sostenute, tenuto conto delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto o anticipazione.

Articolo 12

Revoca, rinuncia

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, è disposta la revoca della concessione del contributo e/o dell'attribuzione di vantaggi economici, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo.
2. Il diritto alla concessione del contributo e/o all'attribuzione di vantaggi economici viene meno nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione dell'evento cui i contributi e/o i vantaggi economici sono collegati ad esclusione dell'ipotesi prevista all'articolo 10, comma 2, o loro variazioni non formalmente accettate dall'Amministrazione;
 - b) perdita di uno dei requisiti previsti ai fini dell'ammissione alla concessione del contributo e/o all'attribuzione di vantaggi economici;
 - c) esito negativo dell'istruttoria nella fase di rendicontazione in relazione a uno dei seguenti aspetti:
 - mancata presentazione della rendicontazione entro il termine perentorio individuato al precedente articolo 10, comma 1;
 - insufficienza e irregolarità della documentazione;
 - presentazione di rendicontazione sulla base di dichiarazioni accertate quali non veritiere.

Nei casi sopra elencati, il dirigente competente dispone la revoca del provvedimento di concessione del contributo e/o dell'attribuzione di vantaggi economici, salve le eventuali diverse azioni che si rendano necessarie, ivi incluse quelle relative al recupero degli importi eventualmente già erogati a titolo di acconto o anticipazione. Inoltre, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), terzo alinea, è altresì disposta l'esclusione del Soggetto inadempiente dalla partecipazione agli avvisi pubblici, emessi ai sensi del

presente Regolamento, per l'esercizio finanziario in cui la revoca è disposta e per l'esercizio finanziario seguente.

3. Il Soggetto che, per qualsivoglia motivo, intende rinunciare al diritto alla concessione di un contributo o all'attribuzione di vantaggi economici deve comunicarlo tempestivamente in forma scritta al dirigente competente.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 13

Trasparenza, pubblicazione e accesso

1. Gli atti e i provvedimenti individuati nel presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dalle normative vigenti in materia.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i provvedimenti di concessione dei contributi o di attribuzione dei vantaggi economici devono contenere il richiamo espresso in ordine all'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento e delle altre disposizioni applicabili in materia.

3. Le richieste di accesso documentale presentate dagli interessati nell'ambito delle procedure espletate ai sensi del presente Regolamento sono evase tempestivamente e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di Roma Capitale in materia.

Articolo 14

Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

Articolo 15

Abrogazioni

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il "Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla promozione sportiva tramite eventi e attività di interesse di Roma Capitale", approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 4 aprile 2019.

2. Sono altresì abrogate le altre disposizioni regolamentari in materia incompatibili con le norme del presente Regolamento ed emesse antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 16 **Disciplina transitoria**

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, abbiano presentato, agli Uffici preposti, domanda di erogazione di contributo per l'anno 2023 ai sensi del "Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla promozione sportiva tramite eventi e attività di interesse di Roma Capitale" approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 4 aprile 2019, sono tenuti, ove interessati, a presentare istanza di adesione all'avviso pubblico adottato nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

2. La mancata partecipazione all'avviso pubblico indicato al precedente comma equivale a rinuncia alla domanda presentata precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

(OMISSIS)

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata il Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 28 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Bordoni, Diaco, Erbaggi e Mussolini.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Carpano, Caudo, Ciani, Cicculli, Corbucci, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Nanni, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Stampete, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 122.

IL PRESIDENTE
C. BARBATI

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dall'11 luglio 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 25 luglio 2023.

Li, 10 luglio 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: L. Massimiani